



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**comune di
PRATO**
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto:

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PISCINA COMUNALE "GALILEI " -
Via G. Marradi, 3**

CUP: C37H21001500001

Fase:

PROGETTO ESECUTIVO

Servizio: **Edilizia Scolastica e Sportiva**

Dirigente del Servizio: **Arch. Laura Magni**

Responsabile Unico del Procedimento: **Arch. Stefano Daddi**

Progettisti:

Progetto
Impianti:

STUDIO ING. GHERARDO MONTANO
Via della Fortezza, 1 - 50129 Firenze
C.F. MNTGRR67M04D612T - P.IVA 02177450489

STUDIO ING. GHERARDO MONTANO

VIA DELLA FORTEZZA, 1 - 50129 FIRENZE

Elaborato: IT07 - SCHEMA DI CONTATTO

Scala:

Spazio riservato agli uffici:

Data: **Dicembre 2022**



comune di
PRATO



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

**PNRR - Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 - Investimento 2.1
“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione
e degrado sociale”;**

**Contratto di appalto relativo ai lavori di rigenerazione urbana per la riqualificazione impianti
della Piscina "Galilei", via Marradi.**

CUP: C37H21001500001

L'anno e questo giorno del mese di, in Prato, in un Ufficio del Comune di Prato, in Piazza Mercatale n. 31, con la presente scrittura privata da tenere e valere ad ogni effetto di legge, tra i seguenti signori:

- Arch. Laura Magni, nata a _____ il _____ nella sua qualità di Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Prato (C.F. 84006890481 - P.IVA 00337360978), la quale Dirigente dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso la quale è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di titolare dell'Impresa _____ (C.F. e P. IVA - _____), con sede legale in Via _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Firenze al n. _____ del REA, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata anche per brevità Appaltatore o Impresa appaltatrice;

Premettono che:

- con DD n..... del..... si approvava il progetto esecutivo relativo a **“Lavori di rigenerazione urbana per la riqualificazione impianti della Piscina "Galilei", via Marradi”**.

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ si affidavano all'Impresa _____ (C.F. e P. IVA _____), con sede legale in Via _____, i lavori relativi a **“_____”** per l'importo di Euro _____ oltre oneri per la sicurezza pari a Euro _____ per complessivi Euro _____ oltre iva al _____ pari a Euro _____ per un totale complessivo pari a Euro _____;

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Stefano Daddi, funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 (Oggetto)

Il Comune di Prato, come sopra rappresentato, affida all'Impresa _____ (C.F. e P. IVA _____), con sede legale in Via _____, che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto relativo ai lavori di **rigenerazione urbana per la riqualificazione impianti della Piscina "Galilei", via Marradi.**

ARTICOLO 2 (Corrispettivo)

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Prato all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro _____ oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 3.026,07 per complessivi Euro _____ oltre iva al 22% pari a Euro _____ per un totale complessivo pari a Euro _____

ARTICOLO 3 (Modalità di pagamento)

I pagamenti in acconto in corso d'opera, non potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, **raggiunge un importo di euro 100.000,00 (euro centomila/00)**

Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore prende atto che, prelieve le necessarie verifiche tecniche e contabili da parte dei competenti Uffici del Comune di Prato, i pagamenti delle somme in conto e a saldo dei lavori eseguiti, saranno effettuati per il tramite della Tesoreria Comunale, ad oggi Banca Intesa San Paolo con sede legale in Torino, in Piazza San Carlo n. 156 CAP 10121.

ARTICOLO 4 (Tempo utile per l'ultimazione dei lavori)

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni:
60 giorni (sessanta giorni) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 5 (Obblighi dell'Appaltatore)

L'appalto viene concesso dal Comune di Prato e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui agli elaborati facenti parte del progetto, approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n. del .../.../....., esecutiva ai sensi di legge.

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

OPERE IMPIANTISTICHE

- IT01 Relazione Tecnica;
- IT02 Capitolato Speciale Appalto;
- IT03 Computo Metrico Estimativo;
- IT04 Quadro di Incidenza della Manodopera;
- IT05 Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi;
- IT06 Quadro Economico
- IT07 Schema di Contatto
- IT08 Disciplinare Tecnico
- IT09 Schema e Planimetria Rifacimento Impianto CT;
- IT10 Schema Impianto Idrico Modifiche Piscina;
- IT11 Planimetria Impianto Idrico Modifiche Piscina

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE

- S01 Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- S02 Cronoprogramma;
- S03 Piano di Manutenzione dell'Opera;

S04 Computo Metrico Estimativo Oneri Sicurezza;
S05 Planimetria Layout Cantiere

Tutti i documenti, indicati nel presente articolo, visionati e firmati dalla ditta per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente atto, anche se a questo non materialmente allegati.

Si dà atto che l'Appaltatore ha depositato presso l'Ente Appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e un proprio piano operativo di sicurezza che forma parte integrante del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegato.

L'Appaltatore, si impegna a redigere e a trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alla responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 6 (Garanzie)

- Garanzia Definitiva:

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è stabilita nella misura del%. - Per le modalità di svincolo della garanzia definitiva si rimanda ai dispositivi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La prestazione della garanzia definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria dei lavori. Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Polizza n. del -ASSICURAZIONE

ARTICOLO 7 (Responsabilità verso terzi e assicurazione)

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo di contratto maggiorato dell'IVA

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00

partita 3) Demolizione e sgombero euro 50,000,00

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

5. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Ente Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Polizza n. del -

ARTICOLO 8 (Controversie)

L'Impresa appaltatrice terrà sollevato e indenne l'Ente Appaltante (Comune di Prato) da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

Le controversie tra l'Ente Appaltante (Comune di Prato) e Impresa appaltatrice, così durante la esecuzione come dopo il termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 205 D.Lgs. 50/2016.

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verificano controversie, è competente per la definizione delle stesse unicamente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. È escluso il deferimento ad arbitri.

ARTICOLO 9

(Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dell'articolo 105 D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 10

(Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Prato, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 11

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

ARTICOLO 12

(Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ARTICOLO 13

(Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 14

(Funzioni di controllo)

Le funzioni di controllo in merito ai lavori oggetto del presente contratto sono attribuite al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, nominati dalla Stazione Appaltante nell'ambito delle rispettive competenze.

ARTICOLO 15

(Discordanze negli atti di contratto)

Qualora in uno stesso atto fossero presenti disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori, per i conseguenti eventuali provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra le prescrizioni contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

a) contratto di appalto;

b) capitolato speciale d'appalto;
c) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: ambientali, strutturali, funzionali e impiantistici; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti;
d) norme legislative e regolamentari di carattere generale.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative e/o diverse, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Direzione dei Lavori e che l'Impresa dovrà attenersi alle insindacabili interpretazioni e correlate disposizioni.
In ogni caso nessun maggior corrispettivo, a qualsiasi titolo, sarà dovuto all'Appaltatore oltre all'importo contrattualmente stabilito.

ARTICOLO 16 (Codice deontologico)

L'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare il Codice deontologico degli appalti del Comune di Prato approvato con Delibera di Giunta n. 726 del 4 ottobre 2005.

ARTICOLO 17 (Pantouflage - revolving doors)

L'Appaltatore è stato informato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'appaltatore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'appaltatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ARTICOLO 18 (Obblighi dell'impresa in attuazione della Direttiva del Segretario Generale n. 2/2022 del Comune di Prato, relativa al *Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia*)

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale dell'impresa, dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni previste dal Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia sottoscritto tra il Comune di Prato e la Prefettura di Prato in data 5.10.2022, consultabile sul sito <http://www.prefettura.it/prato>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto ed i relativi effetti.

Si impegna inoltre a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'operatore economico, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), impegnandosi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia per i predetti reati, al fine di consentire eventuali iniziative di competenza.

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora:

1. nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353 e 353 *bis* c.p.;

2. dopo la sottoscrizione del contratto, dovessero intervenire informazioni interdittive, ai sensi del D.lgs n. 159/2011. In caso di subappalto o subcontratto, comporta la revoca della relativa autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora la Prefettura, dopo la stipulazione del contratto o del subcontratto, comunicasse eventuali informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.lgs. 159/2011,

ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. L'impresa si impegna a inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente.

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

3. vi sia grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Tale ipotesi si applica anche in caso di subappalto o subcontratto e le predette violazioni comporteranno la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

La sottoscritta impresa si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture, con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub-affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale, ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. Le ipotesi gravi di reato, ivi richiamate, saranno comunque oggetto di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio.

La sottoscritta impresa è tenuta all'osservanza rigorosa della normativa in materia di sicurezza, salute e ambiente e della normativa sulla tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Gli addetti ai cantieri devono essere muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010.

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub-affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Nel caso di appalti relativi a settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 53, legge 190/2012, la sottoscritta impresa è tenuta alla iscrizione o alla richiesta di iscrizione in *White List* come già comprovata all'atto di partecipazione alla gara (o ad altro procedimento di scelta del contraente).

Per appalti relativi a opere e lavori di importo superiore ad euro 250.000, la sottoscritta impresa ha l'obbligo di individuare un Referente di cantiere, incaricato di redigere il settimanale di cantiere. Il settimanale di cantiere deve contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa, per la settimana di riferimento:

- a) all'opera da realizzare;
- b) all'appaltatore, subcontraenti ed ogni altro operatore economico inseriti nella filiera delle imprese relativa all'opera da realizzare;
- c) agli automezzi e macchine operatrici utilizzati a qualsiasi titolo dall'appaltatore, dai subcontraenti e da eventuali altri soggetti che opereranno o accederanno in cantiere;
- d) agli altri automezzi che a qualsiasi titolo accederanno al cantiere;

e) ai nominativi dei dipendenti dell'appaltatore e di ogni altro operatore economico- compresi i titolari di partita IVA senza dipendenti - che saranno impegnati nelle lavorazioni o comunque opereranno in cantiere.

Le informazioni di cui sopra devono essere raccolte e trasmesse settimanalmente, a cura del Referente di cantiere, entro le ore 12:00 del Venerdì e con riferimento alla programmazione della settimana successiva, alla Prefettura di Prato e alle Forze di Polizia, utilizzando a tal fine i seguenti recapiti: protocollo.prefpo@pec.interno.it (Prefettura di Prato), anticrimine.quest.po@pecps.poliziadistato.it (Polizia di Stato), tpo37141@pec.carabinieri.it (Carabinieri), po0500000p@pec.gdf.it (Guardia di Finanza). In caso di variazione intervenute nel corso della settimana di riferimento, le stesse dovranno essere immediatamente comunicate con le medesime modalità ai predetti recapiti.

ARTICOLO 19 (Obblighi specifici PNRR)

L'impresa è tenuta al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito degli investimenti in progetti di (inserire riferimento al progetto) finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU (Missione...Componente...- Investimento...). In particolare, l'impresa dovrà:

1. assolvere agli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 per perseguire le finalità relative alle pari opportunità e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, incluso l'obbligo, ai sensi del comma 4 del predetto articolo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile; La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 15. La sanzione è giornaliera può essere compresa tra lo 0,6 ‰ e l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

2. Come stabilito dall'art. 47, commi 3 e 3 bis, gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della procedura ed **entro 6 mesi dalla stipula del contratto** a consegnare alla Stazione appaltante quanto segue:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche

alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);

L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 bis, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 viene richiesto **anche agli Operatori economici con più di cinquanta dipendenti**.

L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto. La sanzione è giornaliera può essere compresa tra lo 0,6 ‰ e l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3bis sono pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la documentazione di cui all'art. 47 comma 2 o 3 e 3 bis del medesimo articolo deve essere prodotta da:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;

3. rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Prato, in conformità a quanto previsto dalla circolare MEF-RGS n. 9 del 10.02.2022;

4. osservare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei *target* e *milestone* associati agli interventi finanziati dall'Unione europea, compreso quanto concerne l'assolvimento del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) con la produzione e, ove richiesto, l'eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato, della documentazione probatoria pertinente;

La violazione degli obblighi di cui all'art. 47, comma 3, 3-bis e 4 del D.L. n. 77/2021, nonché degli obblighi previsti in materia contabile e di prova del conseguimento dei relativi *target* e *milestone* può costituire causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

Qualora la mancata, ritardata, inadeguata esecuzione degli specifici obblighi PNRR previsti dal presente articolo, possa determinare per la stazione appaltante, la revoca o la decurtazione dei finanziamenti PNRR, il Comune di Prato si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa inadempiente.

In caso di subappalto, il subappaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi PNRR, in particolare, è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, ovvero di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, concorrendo, con l'affidatario, al conseguimento delle relative percentuali previste.

ARTICOLO 20 **(Rinvio)**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, nel D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e nel codice civile, nonché alle disposizioni legislative che saranno emanate nel corso della validità del presente contratto, in quanto applicabili.

ARTICOLO 21
(Spese contrattuali)

Le spese contrattuali nascenti dal presente atto sono a carico, senza possibilità di rivalsa, della società appaltatrice che, nei nomi come sopra, dichiara di assumerle, mentre l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) è a carico del Comune di Prato.

Ai fini fiscali le parti chiedono la registrazione del presente contratto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche, con spese a carico della parte che ne fa richiesta. Imposta di bollo riscossa in modo virtuale (Aut. Intendenza di Finanza di Firenze N. 38583/89/20 del 13.09.1989).

Il presente atto è redatto in modalità elettronica ai sensi dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

L'Impresa

La Dirigente del Servizio

.....

.....

Firmato da:

Montano Gherardo

codice fiscale MNTGRR67M04D612T

num.serie: 96751639531961152419450802206836257498

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 23/08/2021 al 23/08/2024